

**Ordinanza  
relativa alla legge federale concernente  
le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate  
(OLLS)<sup>1</sup>**

del 27 maggio 1924 (Stato 1° aprile 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

in esecuzione della legge federale dell'8 giugno 1923<sup>2</sup> concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (detta qui di seguito «legge»),  
*ordina:*

## **1. Disposizioni generali**

### **Art. 1**

Il disbrigo degli incarichi che la legge e la presente ordinanza affidano all'Amministrazione federale, spetta, in quanto non sia disposto altrimenti, all'Ufficio di polizia<sup>3</sup> del Dipartimento federale di giustizia e polizia<sup>4</sup>.

### **Art. 2<sup>5</sup>**

### **Art. 3**

I funzionari della Confederazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di una contravvenzione alla legge e alla presente ordinanza, sono obbligati a denunciarla all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, aggiungendo o indicando le prove.

### **Art. 4<sup>6</sup>**

RU 40 253 e CS 10 262

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

<sup>2</sup> RS 935.51

<sup>3</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Nuova designazione giusta l'art. 1 del DCF del 16 lug. 1942 (RU 58 733). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>5</sup> Abrogato dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

<sup>6</sup> Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

## 2. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza

### Art. 5<sup>7</sup>

<sup>1</sup> I Cantoni devono comunicare ogni anno all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, entro il 1° marzo, le indicazioni sottoelencate circa le autorizzazioni da essi date durante l'anno civile precedente, in virtù dell'articolo 5 della legge, per la organizzazione di lotterie o di operazioni analoghe a scopo di utilità pubblica o di beneficenza, che emettono biglietti per un ammontare superiore a Fr. 50 000.—:

1. nome del titolare dell'autorizzazione;
2. scopo al quale è devoluto il prodotto della lotteria;
3. numero, prezzo e ammontare totale dei biglietti;
4. numero e ammontare totale dei premi;
5. ammontare del premio maggiore;
6. termine per l'esecuzione della lotteria;
7. esecuzione effettiva;
8. numero dei biglietti non venduti.

<sup>2</sup> Essi devono nel contempo comunicare le autorizzazioni per lotterie emesse in altri Cantoni, rilasciate secondo l'articolo 14 della legge.

<sup>3</sup> Per lotterie e operazioni analoghe, che emettono biglietti per un ammontare non superiore a Fr. 50 000.—, basterà comunicare all'Ufficio federale di polizia il numero e l'ammontare totale dei biglietti.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di polizia mette a disposizione dei Cantoni i moduli occorrenti per queste indicazioni. Esso compila un prospetto generale valendosi delle indicazioni ricevute e lo pubblica in modo adeguato.

### 3. ...<sup>8</sup>

#### Art. 6 a 12<sup>9</sup>

#### Art. 13 a 15<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 6 dic. 1948, in vigore dal 1° gen. 1949 (RU **1948** 1135).

<sup>8</sup> Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>9</sup> Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>10</sup> Abrogati dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

**Art. 16 a 28**<sup>11</sup>

**4.**<sup>12</sup> ...

**Art. 29 a 32**<sup>13</sup>

**Art. 33 a 35**<sup>14</sup>

**Art. 36**<sup>15</sup>

**Art. 37**<sup>16</sup>

**5.**<sup>17</sup> ...

**Art. 38 a 42**

## **6. Imprese affini alle lotterie**<sup>18</sup>

**Art. 43**<sup>19</sup>

Sono parificate alle lotterie:

1.<sup>20</sup> ...

2. i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante;

<sup>11</sup> Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>12</sup> Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>13</sup> Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>14</sup> Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.

<sup>15</sup> Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>16</sup> Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.

<sup>17</sup> Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

<sup>18</sup> Nuovo tit. giusta il DCF del 12 nov. 1926 (RU **42** 735).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 10 mag. 1938, in vigore dal 1° lug. 1938 (RU **54** 244).

<sup>20</sup> Abrogato dall'art. 4 dell'O del 12 ott. 2011 concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4913).

3. l'impianto e l'esercizio di apparecchi di vendita o di giochi che non distribuiscono né denaro né oggetti che ne fanno le veci, se l'acquisto, la natura o il valore del premio promesso in cambio d'un versamento o all'atto della conclusione di un contratto dipendono in buona parte da azzardo.

## 7. Provvedimenti circa il traffico postale

### Art. 44

<sup>1</sup> La prova dell'autorizzazione secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge è fornita dalla presentazione del documento d'autorizzazione, steso dall'autorità competente, all'ufficio postale d'impostazione. A quest'ufficio dovrà essere data una copia certificata conforme del detto documento.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Se la prova dell'autorizzazione non è fornita o se l'autorizzazione è stata ritirata, le spedizioni devono essere ritornate allo speditore.

### Art. 45<sup>22</sup>

### Art. 46<sup>23</sup>

Le disposizioni dell'articolo 44 capoverso 1 sono applicabili per analogia alle spedizioni concernenti scommesse (art. 34 e 37 della legge).

### 8.<sup>24</sup> ...

### Art. 47 e 48

## 9. Entrata in vigore

### Art. 49

La presente ordinanza entrerà in vigore, nello stesso tempo della legge, il 1° luglio 1924.

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

<sup>22</sup> Abrogato dal n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, con effetto dal 1 gen. 1998 (RU **1997** 2779).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

<sup>24</sup> Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).